

SCADENZA 2^ RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024

SI RICORDA CHE il prossimo 16 SETTEMBRE dovrà essere effettuato IL 2^ RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO A FAVORE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE per il periodo 1° luglio / 31 agosto 2024.

Per qualsiasi informazione inerente il tributo si invita a consultare il sito internet del Comune di Finale Ligure, alla pagina dedicata al seguente link: <https://www.comune.finaleligure.sv.it/tributi/imposta-soggiorno/imposta-soggiorno-anno-2024>

Il riversamento dell'imposta può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- a mezzo **bonifico bancario** alla Tesoreria Comunale sul conto IBAN = IT15 V030 6949 4101 0000 0300 001;
- con versamento diretto allo sportello della Banca Intesa Sanpaolo di via Concezione 32 (Tesoreria Comunale);
- tramite **Mod.F24** (codice Ente= D600, - codice tributo= 3936, - anno di riferimento= 2024); tramite il software gestionale reso disponibile dal Comune è possibile stampare il Mod F24 semplificato già compilato sulla base dei dati inseriti nella dichiarazione on-line.
- mediante **PagoPA** (tramite il software gestionale reso disponibile dal Comune è possibile procedere direttamente, dalla dichiarazione on-line, a questa modalità di pagamento).

La causale da usare per il **bonifico bancario o per il versamento diretto** alla Tesoreria Comunale è il numero di codice CITRA attribuito alla struttura ricettiva per la quale si riversa l'imposta.

Si ricorda che il pagamento **Mod.F24** e **PagoPA** funzionano correttamente a condizione che risulti compilata la dichiarazione on-line e che risultino correttamente effettuati i riversamenti riferiti alla scadenza precedente.

Qualora l'imposta da riversare per il periodo 01/07-31/08 sia inferiore a € 100,00, potrà essere riversata cumulativamente entro la 3° scadenza di riversamento (16 novembre), come consentito dall'art. 8, comma 6, Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. L'imposta va comunque versata entro la scadenza del 16 settembre qualora l'importo cumulato per il periodo 01/04 -31-08 sia superiore a 100 euro.